

COMUNE DI LEI
PROVINCIA DI NUORO

Il revisore dei Conti

Bosa, 14/12/2020

Il sottoscritto dott. Salaris Fabio, Revisore dei Conti del Comune di Lei ai sensi dell'art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000,

Premesso di aver ricevuto per mail in data 12/12/2020 dal Comune di Lei copia della determina n. 9 del 02/07/2020 del responsabile del servizio finanziario sulla "Quantificazione delle risorse per il trattamento accessorio da erogare al personale per l'anno 2020" nonché l'allegato alla determina che illustra la quantificazione del fondo per il salario accessorio e la copia della determina n.12 del 16/11/2020 del responsabile del servizio finanziario sulla "Integrazione delle risorse per il trattamento accessorio da erogare al personale per l'anno 2020" con il relativo allegato

Visto il disposto dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che le modalità di determinazione delle risorse decentrate sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018;

Visto l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 così come previsto dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009

Visto: l'art. 40 bis del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, così come previsto dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, che dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3- quinquies, sesto periodo;

Visto l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato:

"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

Visto l'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 il quale ha previsto che "Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"

Visto il D.M. 17/03/2020 di attuazione all'art. 33, comma 2 del citato D.L. 34/2019, il quale precisa che in ogni caso rimane fermo il limite iniziale del 2016 qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento (2020) sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

Tenuto conto con la determina n. 12 del 16/11/2020 si dà atto che si è proceduto *"al calcolo del personale in servizio al 31.12.2018 raffrontato con quello 2020, dai quali si evince che non è necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno, anche in considerazione dell'adeguamento del limite definito alla luce delle citate disposizioni"*

Dato atto che:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- in data 21 maggio 2018 è stato stipulato, in via definitiva, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018;
- la modalità di determinazione delle risorse del fondo del salario accessorio sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.5.2018

Preso atto che l'Ente nell'anno 2019 risulta aver rispettato:

- il tetto di spesa del personale
- i vincoli di finanza pubblica;

Rilevato che la costituzione del fondo risulta di competenza del responsabile del servizio finanziario e che dalla documentazione esaminata emerge:

- **Risorse fisse euro 18.008,70** così dettagliato:
 - Euro 17.875,50 soggette al limite del 2016 e certificate dal precedente organo di revisione in data 14/02/2019
 - Euro 1.051,70 non soggette al limite del 2016
 - Euro – 918,50 relativa alla decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016
- **Risorse variabili euro 13.485,04** di cui:
 - 10.794,11 per incentivi funzioni tecniche
- Importo totale del fondo euro **31.493,74**

Ergo:

- Quota indisponibile alla contrattazione:
 - Euro 21.332,44 di cui:
 - 2.619,74 per indennità di comparto;
 - 7.918,59 per progressioni orizzontali storiche;
 - 10.794,11 per incentivi di progettazione
- Quota disponibile alla contrattazione:
 - Euro 10.161,30 di cui:

- 350,00 per indennità particolari responsabilità ufficio anagrafe, stato civile;
- 3.000,00 per progressioni orizzontali 2020
- 6.811,30 per compensi produttività individuale e collettiva.

DA ATTO

Della sostanziale correttezza dei provvedimenti adottati ed esprime parere favorevole in merito all'iter procedimentale seguito.



Il Revisore
Fabio Salaris

